

COMUNE DI ALBAGIARA
PROVINCIA DI ORISTANO

Il Revisore;

- Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente per oggetto:
"Revisione periodica delle Partecipazioni al 31.12.2023 ai sensi dell'art. 20 del D.LGS. 19.08.2016, N. 175 e successive modifiche";

Premesso

1. che secondo l'orientamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e A.N.C.RE.L. l'organo di revisione è tenuto obbligatoriamente ad esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche solo nel caso in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite società partecipate, per cui il parere è richiesto ai sensi del n.3 dell'art.239 del D.Lgs. 267/200;
2. che il Comune, conformemente all'orientamento dell'ANCI e della Corte dei Conti (Sezione Emilia-Romagna deliberazione n.3 del 2018), che rileva l'opportunità di acquisire il parere, seppure non obbligatorio, lo ha richiesto nell'ambito di collaborazione con l'attività del Consiglio ex art.239, comma 1, lett.a TUEL. Constatato che il parere in questione, ai sensi della citata deliberazione della Corte dei Conti, non può che essere espresso esclusivamente con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto al D.Lgs.175/2016 e che tale orientamento è conforme a quanto ritenuto dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e dall'ANCREL, ad opinione dei quali non si può imporre ai professionisti l'obbligo di pronunciarsi su un documento caratterizzato da ampia discrezionalità politica.

Tanto premesso:

Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla proposta sopra indicata e munita:

- delle schede relative alle informazioni per la razionalizzazione delle partecipazioni ex art.20 del TUSP;
- della relazione tecnica razionalizzazione annuale delle società partecipate ex art.20 D.L. 175/2016;

- della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni ex art.20 TUPS - schede di rilevazione;

Preso atto che l'Ente intende mantenere le uniche partecipazioni societarie possedute alla data della precedente ricognizione al 31.12.2021, e precisamente:

- Abbanoa S.p.A. - Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato;
- GAL Marmilla Società Consortile.

Considerato che l'Ente motiva il mantenimento delle sopra richiamate partecipazioni sussistendo i presupposti di legge; Visto il parere conforme del Responsabile del Servizio Finanziario; Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni; Visto il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", approvato col D.Lgs. 19.8.2016, n. 175; Visto lo Statuto comunale; Visto il Regolamento comunale di contabilità; Limitatamente alla coerenza dei documenti rispetto al D.Lgs.175/20156 esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

esprime

per quanto sopra evidenziato, parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto, e quindi alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Oristano, 6 Dicembre 2024

Il Revisore

Firmato ***D.ssa Lucia Biagini***